

CSLP

Commissione Relatrice

Affare 11/2023

Bozza Nuovo **Testo Unico delle Costruzioni**

Sintesi delle principali novità introdotte nel

**TITOLO III – RESISTENZA E STABILITA' DELLE
COSTRUZIONI**

DPR 380/2001

aggiornato alla legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020
«decreto semplificazioni»

Capo II

Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Art 64 (L) :

- ✓ 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale **da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.**
- ✓ **Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (artt. 4,6 L. 1086/71)**
- ✓ **Art. 67 (L-R) – Collaudo statico (artt. 7,8 L. 1086/71)**

«decreto semplificazioni»- art. 65 (R)

- Sono modificati radicalmente i commi 1,3,4,6,7
- E' aggiunto il comma 8 bis
- La denuncia deve essere fatta per PEC allo sportello unico prima dell'inizio dei lavori
- Progetto firmato dal progettista (calcolazioni, tipologia e dimensioni delle strutture e quanto necessario a definire «...sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione...»
- Relazione illustrativa del progettista e **DL sui materiali**
- **Relazione a strutture ultimate dopo 60 gg via PEC allo sportello unico**
- **Per interventi locali ed opere prive di rilevanza : con si adottano 6,7,8**

«decreto semplificazioni» - **art. 67** **(L-R)**

Viene modificato il comma 7 ed introdotto il comma 8 ter;
in particolare :

- Invio del collaudo via PEC
- Per riparazioni ed interventi locali e per interventi privi di rilevanza solo certificato di regolare esecuzione (*)
- (*) era già scritto al comma 8 bis; ora è reso coerente con art. 94 bis

DPR 380/2001

aggiornato alla legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020
«decreto semplificazioni»

Capo IV

**Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni
per le zone sismiche**

Vengono modificati :

Art. 93 (R)

Art. 94 (L)

nota : con DL 32/19 era stato introdotto l'art. 94 bis (**)

«decreto semplificazioni» - **art. 93** **(R)**

- Vengono modificati i commi 3,4,5
- Il contenuto minimo del progetto è stabilito dall'ufficio regionale
- Per i contenuti si richiamano le norme tecniche (vedi cap. 10)
- Asseverazione del progettista sul rispetto delle norme, coerenza con progetto architettonico e con prescrizioni sismiche contenute in strumenti urbanistici
- Il deposito assolve anche gli obblighi dell'art. 65

«decreto semplificazioni» - **art. 94** **(L)**

- Vengono modificati i commi 1,2,3
- Viene aggiunto il comma 2 bis

**Il tempo massimo per il rilascio dell'autorizzazione è
30 gg**

E' introdotto il concetto del silenzio-assenso

Decreto MIT – 30 aprile 2020

Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94 bis comma1, del DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93

Decreto MIT – 30 aprile 2020

- Intento di snellimento del quadro normativo
- Si individuano 3 categorie di interventi con riferimento alla **pubblica incolumità** :
 - Interventi rilevanti
 - Interventi di minore rilevanza
 - Interventi privi di rilevanza
- Le Regioni «..**adottano specifiche elencazioni di adeguamento** ..» alle Linee Guida (LLGG)

LLGG – art. 94 bis DPR 380/01

- **Interventi rilevanti** : non possono essere iniziati prima senza autorizzazione preventiva
- **Interventi di minore rilevanza e/o privi di rilevanza** : non serve autorizzazione scritta
- **Interventi privi di rilevanza**

Scopo : «... consentire una più razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative ...»

LLGG – art. 94 bis DPR 380/01

- Varianti NON sostanziali
- Non sussiste l'obbligo del preavviso di cui all'art. 83
- si può definire non sostanziale una variante «...**se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso quali ad esempio ... rientrano inoltre tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza...**»

Nuovo Testo unico delle Costruzioni

(di seguito il numero di articoli del Nuovo Testo è riportato in verde)

Dal «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia»

Al «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Costruzioni»

Tavolo Tecnico c/o il Ministero delle infrastrutture

Inizio lavori luglio 2017 – ultimazione lavori novembre 2020

Nuovo Testto Unico delle Costruzioni

- **Chi partecipa al Tavolo Tecnico?**
 - **MIT – MIBACT – Min. Ambiente – Min. Funzione
Pubblica – Min Giustizia – Conf. Unificata Regioni e
prov. Autonome – ANCI – ANCE**
 - e**
 - **Rete professioni Tecniche**
- 4 partecipanti (Cardinale, Galbiati, Pistolesi, Violo)**
Assume la segreteria tecnica (Ugolini)

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni

Metodo di lavoro :

- Coordinamento generale : ing. Antonio Lucchese (MIT)
- Costituzione di 4 sottogruppi
- Ogni sottogruppo ha un coordinatore
- Ogni gruppo lavora in modo autonomo sul tema assegnato
- Il Coordinatore generale ed i 4 coordinatori fanno riunioni ristrette
- In sede di riunione plenaria tutti i componenti del Tavolo interagiscono

Nuovo Testto Unico delle Costruzioni

- **Sottogruppo 1** : Coordinatore Arch. Lorenzo Paoli (ANCI)
Norme specifiche e generali in tema di procedure amministrative, rigenerazione urbana , semplificazione ecc.
- **Sottogruppo 2** : Coordinatore Ing. Giovanni Cardinale (RPT)
Sicurezza e stabilità delle costruzioni
- **Sottogruppo 3** : Coordinatore Min. Ambiente
Sostenibilità, ambiente, impianti
- Sottogruppo 4 : armonizzazione legislativa dei vari contenuti

Nuovo Testo Unico delle Costruzioni

La principale novità sta nel metodo :

- Si passa dal proporre emendamenti a testi scritti da altri a :
- Condividere gli indirizzi generali
- Scrivere direttamente l'articolato
- Partecipare da protagonisti (il sistema Ordinistico) al complesso iter legislativo

Principio ed indirizzo generale assunto dal tavolo in modo
unanime :

SCRIVERE INTEGRALMENTE UN NUOVO TESTO

Indice

- **TITOLO I - CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI**
- **TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE**
- **TITOLO III – RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- **TITOLO IV – SOSTENIBILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- **TITOLO V – ACCESSIBILITA' DELLE COSTRUZIONI**
- **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**
- **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

TITOLO III
RESISTENZA E STABILITA' DELLE COSTRUZIONI
da art. 66 ad art. 112

CAPO I - Disposizioni generali

CAPO II - Attori del processo

CAPO III – Adempimenti tecnico-amministrativi e competenze

CAPO IV – Disposizioni particolari

CAPO V – Controlli amministrativi e sanzioni

CAPO VI – Anagrafe delle costruzioni

Titolo III

Le principali novità

□ In tema di progettazione

- Introduzione del concetto di rischio di fallimento (**art. 66**) e di attenzione al contesto
- Non si parla di solo rischio sismico (**art. 66**)
- Il «rischio zero» non esiste (**art. 66**)
- Si ridefiniscono gli attori del processo (**da art. 75 a art. 80**)

☐ **In tema di semplificazione**

- ✓ Si ampliano i processi digitali
- ✓ Si elimina l'autorizzazione sismica preventiva (**art. 82**)
- ✓ Si abrogano le leggi : 1086/71 – 64/74 (**art. 141**)

Rischio e responsabilità una nuova dialettica

- Da :
- «la realizzazione delle opere deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità» (attuale art. 64)
- Al concetto di rischio e consapevole accettazione dello stesso (art. 66)

Si attua finalmente una saldatura tra concetti radicati nella cultura professionale (il metodo semiprobabilistico si affaccia negli anno '80) e la legge quadro

La semplificazione «vera» il Capo III

- Eliminazione dell'autorizzazione preventiva
- Chiara indicazione delle varianti sostanziali
- Completa digitalizzazione dei processi di denuncia, inizio, ultimazione ecc.
- Estensione del principio di sussidiarietà per lo snellimento burocratico e la riduzione dei tempi
- Un processo di controllo più certo e consapevole : controlli a campione e ruolo del collaudatore

Gli attori del processo

- **Vengono ridisegnati i ruoli ed armonizzati con la complessità della costruzione anche nella prospettiva del BIM**
- **Al centro c'è la Costruzione**
- **Chi costruisce : da «esecutore» ad «impresa»**
- **Il Collaudatore diviene centrale nel processo di legittimazione degli atti depositati**

I profili di responsabilità

- Si indica un termine temporale alla responsabilità professionale legandolo alla vita nominale della costruzione (art. 80)
- Si definiscono i profili di responsabilità dei dirigenti e funzionari pubblici in tutti gli aspetti della loro azione
- Si individua una prospettiva più chiara e collaborativa tra i vari soggetti

Nel merito delle questioni normative

- Si apre la strada alla individuazione nelle Norme Tecniche di parti cogenti e parti non cogenti (art. 66)
- Si afferma la possibilità di delegare a linee di indirizzi e documenti tecnici la risoluzione di aspetti di dettaglio (è un addio alle prescrizioni costruttive – art. 66)
- Si introduce una certificazione delle opere non strutturali (art. 88)
- Si introduce uno scenario di qualificazione del software strutturale (art. 74)
- Si definisce l'attestato di idoneità statica (art. 89)

Classificazione del rischio ed Anagrafe delle costruzioni

- Si introduce la Classificazione del rischio nelle costruzioni (art. 68)
- Si danno indirizzi per l'uso di edifici esistenti pubblici in relazione all'esito della valutazione della sicurezza (art. 70)
- Si introduce L'ANAGRAFE delle costruzioni ovvero il Fascicolo digitale della costruzione (da art. 109 ad art. 112)

Dalle infinite sollecitazioni degli ingegneri e di altri tecnici, dalle formali sollecitazioni poste dalla conferenza unificata in sede di approvazione delle NTC 2018 : il **Fascicolo del Fabbricato** entra nella legge quadro

GRAZIE PER L'ATTENZIONE